

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Decreto fiscale – in gazzetta la legge di conversione
- 4 | Direttiva Voucher – in gazzetta il decreto legislativo di attuazione
- 5 | Direttiva ATAD – in gazzetta il decreto legislativo di attuazione
- 5 | Interessi legali - calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
- 6 | Banca dati catastale dei terreni - comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento
- 6 | CAF – la formazione necessaria allo svolgimento dell’assistenza fiscale
- 6 | Genova - crollo del ponte Morandi - integrato l’elenco dei beneficiari della sospensione dei termini tributari
- 6 | Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2019

Prassi

- 8 | Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari
- 8 | Attività di turismo rurale ippoturismo esercitata dall’imprenditore agricolo
- 8 | Errata compilazione della dichiarazione d’intento - sanzione
- 9 | Conferimento di studio professionale individuale in stp-srl
- 9 | Esenzione dall’imposta di registro e di bollo per la scrittura privata di riduzione del canone di affitto
- 9 | Terapia multisistemica in acqua - Deducibilità dal reddito complessivo
- 10 | Detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado sostenute all’estero
- 10 | Cumulabilità Bonus Asilo nido e Welfare aziendale
- 10 | Detrazione riqualificazione energetica – Errata comunicazione all’ENEA
- 10 | Utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una società “figlia” UE
- 10 | Erogazioni liberali e Art bonus - chiarimenti
- 11 | Operatori che erogano servizi di pubblica utilità - emissione delle fatture elettroniche
- 11 | Redditi di lavoro dipendente pagato da una società Italiana ad un dipendente di una propria consociata in Argentina
- 12 | Agevolazioni c.d. sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
- 12 | Immobile trasferito con atto di transazione e successiva cessione dello stesso
- 12 | Società tra Professionisti
- 12 | Split payment - opzione per la compensazione di crediti vantati per spese di giustizia
- 13 | Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di concordato di risanamento

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 14 | Nuovo Gruppo Iva - indicazioni operative sull’identificazione ai fini doganali

Ordinary Assist

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

14 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

15 | Software

15 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

16

Consiglio nazionale del notariato	✓ ETS – Patrimoni destinati a uno specifico affare
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Transfer pricing
	✓ Fatturazione elettronica tra privati

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Decreto fiscale – in gazzetta la legge di conversione Pubblicata la legge 1712/18, n. 136 di conversione del D.L. n. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” cd. Decreto fiscale”. Le relative disposizioni sono state oggetto dello Special assist n. 6/2018 e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpello nuovi investimenti; • Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC); • Definizione degli atti di accertamento; • Reverse charge; • Rottamazione delle cartelle dal 2000 al 2017; • Debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010; • Regole speciali per la definizione agevolata delle risorse proprie UE; • Definizione agevolata del contenzioso con l’Agenzia delle entrate; • Definizione agevolata per le società e le associazioni sportive dilettantistiche; • Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale • Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità; • Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica; • Semplificazione in tema di emissione delle fatture; • Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse; • Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti • Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA; • Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica; • Fatturazione elettronica per i dati al STS e per i servizi di pubblica utilità; • Archivio dei rapporti finanziari – dati utilizzati anche dalla G.d.F.; • Contribuenti non soggetti agli ISA – pianificazione dell’attività ispettiva; • Coordinamento tra Agenzia delle entrate e G.d.F. – scambio di informazioni; • Ipoteca e sequestro conservativo sui beni del contribuente – poteri della G.d.F.; • Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; • Lotteria dei corrispettivi; • Disposizioni in materia di accise; • Estensione dell’istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi; • Soggetti non IAS - sospensione temporanea minusvalenze titoli non durevoli; • ETS – quando le attività di interesse generale si considerano non commerciali; • ETS – erogazioni liberali anche in natura; • Campione d’Italia – redditi in euro e in franchi svizzeri ridotti forfettariamente; • Imposta sui trasferimenti di denaro all’estero tramite istituti di pagamento. 	<p><i>Legge 1712/18, n. 136 di conversione del D.L. n. 119/2018 (G.U. n.293 del 18/12/18)</i></p>
<p>Direttiva Vaucher – in gazzetta il decreto legislativo di attuazione Pubblicato il decreto legislativo 29/11/18, n. 141 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27/6/16, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indicano, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Il provvedimento, entrato in vigore il 29/12/18, sarà oggetto di uno Special assist di prossima pubblicazione.</p>	<p><i>Decreto legislativo 29/11/18, n. 141 (G.U. n.300 del 28/12/18)</i></p>

Ordinary Assist

<p>Direttiva ATAD – in gazzetta il decreto legislativo di attuazione Pubblicato il decreto legislativo 29/11/18, n. 142 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12/7/16, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, cd. ATAD I, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29/5/17, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, cd. ATAD II. Il decreto legislativo, che è stato oggetto di illustrazione dettagliata nello Special assist n. 7/2018, concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (ROL) – art. 96 Tuir; • Exit tax ed Entry tax - disposizioni in materia di imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso; • Disposizioni in materia di società controllate estere (CFC); • Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze; • Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi; • Definizione di intermediario finanziario. 	<p><i>Decreto legislativo 29/11/18, n. 142 (G.U.n.300 del 28/12/18)</i></p>																				
<p>Interesse legale - Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale fissato al 0,8%. Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dall'1/1/19. Con il decreto del MEF del 12/12/18 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza 1/1/19. Conseguentemente, con il D.M. in esame è stato stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125 volte l'annualità; • Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125 volte l'annualità; • Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al TUR è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8%, come da prospetto seguente. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 19/12/18 (G.U. n.300 del 28/12/18)</i></p>																				
<p>Coefficienti per la determinazione di diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3%</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età del beneficiario (anni compiuti)</th> <th>Coefficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 0 a 20</td><td>118,75</td></tr> <tr><td>da 21 a 30</td><td>112,50</td></tr> <tr><td>da 31 a 40</td><td>106,25</td></tr> <tr><td>da 41 a 45</td><td>100</td></tr> <tr><td>da 46 a 50</td><td>93,75</td></tr> <tr><td>da 51 a 53</td><td>87,50</td></tr> <tr><td>da 54 a 56</td><td>81,25</td></tr> <tr><td>da 57 a 60</td><td>75</td></tr> <tr><td>da 61 a 63</td><td>68,75</td></tr> </tbody> </table>	Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente	da 0 a 20	118,75	da 21 a 30	112,50	da 31 a 40	106,25	da 41 a 45	100	da 46 a 50	93,75	da 51 a 53	87,50	da 54 a 56	81,25	da 57 a 60	75	da 61 a 63	68,75	
Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente																				
da 0 a 20	118,75																				
da 21 a 30	112,50																				
da 31 a 40	106,25																				
da 41 a 45	100																				
da 46 a 50	93,75																				
da 51 a 53	87,50																				
da 54 a 56	81,25																				
da 57 a 60	75																				
da 61 a 63	68,75																				

Ordinary Assist

da 64 a 66	62,50
da 67 a 69	56,25
da 70 a 72	50
da 73 a 75	43,75
da 76 a 78	37,50
da 79 a 82	31,25
da 83 a 86	25
da 87 a 92	18,75
da 93 a 99	12,50
<p>Banca dati catastale dei terreni - Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento</p> <p>È stato pubblicato l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili per i 60 giorni successivi al 28/12/18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso ciascun comune interessato; • presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate; • sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/. <p>Eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro 120 giorni decorrenti dal 28/12/18, innanzi alla CTP competente per territorio.</p>	
<p>CAF – la formazione necessaria allo svolgimento dell'assistenza fiscale</p> <p>Sono state stabilite le modalità dell'attività formativa per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d), del decreto 31/5/99, n. 164, dell'attività di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF).</p>	
<p>Genova - crollo del ponte Morandi - integrato l'elenco dei beneficiari della sospensione dei termini tributari</p> <p>È stato integrato l'elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14/8/18 verificatosi nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del ponte Morandi. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i versamenti eventualmente sospesi per effetto del medesimo decreto sono comunque effettuati in unica soluzione entro il 20/12/18 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	
<p>Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2019</p> <p>Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Ai sensi dell'art.51, co.4 Tuir le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2019 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell'importo</p>	

*Agenzia delle entrate,
comunicato
(G.U. n.300 del 28/12/18)*

*Ministero dell'economia e
delle finanze, decreto
6/12/18
(G.U. n.295 del 20/12/18)*

*Ministero dell'economia e
delle finanze, decreto
6/12/18
(G.U. n.292 del 17/12/18)*

*Agenzia delle entrate,
comunicato
(G.U. n.295 del 20/12/18)*

Ordinary Assist

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.	
---	--

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari</p> <p>A seguito della modifica normativa apportata dalla legge di bilancio 2018, il n. 119), della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72 è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché [per] le relative prestazioni, rese da intermediari". La modifica normativa ha effetto a partire dal 1/1/18.</p> <p>E' stato chiarito che l'agevolazione può essere applicata all'intero "pacchetto" di prestazioni venduto dal produttore-intermediario all'organizzatore solo laddove le prestazioni abbiano una significativa componente artistica (ad esempio, l'assistenza musicale, la fornitura di impianti musicali, la realizzazione del palco e delle scenografie, l'assistenza luci, eccetera), insieme alla prestazione dell'artista, purché funzionali e strumentali alla realizzazione della performance e all'esibizione dell'artista.</p> <p>Invece non rientrano nell'Iva al 10%, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione e/o la messa a disposizione di camerini, l' approntamento delle transenne, la predisposizione dei bagni chimici, ecc.); • la disponibilità del personale non artistico (direttori di produzione e tour manager, personale impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la distribuzione di manifesti e volantini, ecc.); • i servizi di carattere promozionale (pubblicità, produzione e stampa manifesti e volantini, ufficio stampa, ecc.); • servizi vari quali il trasporto di persone, di materiali e attrezzature, le prestazioni alberghiere, i servizi di catering, i servizi correlati in generale allo svolgimento di pratiche amministrative, ecc.. 	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 20 del 21/12/18.</i></p>
<p>Attività di ippoturismo esercitata dall'imprenditore agricolo</p> <p>L'interpellante ha rappresentato di essere un imprenditore agricolo coltivatore diretto, con attività di coltivazione di piante da foraggio e di altri seminativi, pertanto, applica il regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR n.633/1972. Rappresenta di aver avviato una attività che si concretizza nella prestazione di servizi di escursioni a cavallo (ippoturismo), mediante l'utilizzo di cavalli di proprietà. Tale attività è realizzata all'interno e all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda ed è volta alla valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi rurali circostanti. L'agenzia rappresenta che l'attività di ippoturismo rurale non può essere considerata attività turistica connessa e deve concorrere a formare il reddito d'impresa in base ai criteri ordinari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 138 del 27/12/18</i></p>
<p>Errata compilazione della dichiarazione d'intento - Sanzione</p> <p>Una società, per incrementare l'ammontare del plafond originariamente comunicato, avrebbe dovuto inviare una o più dichiarazioni d'intento senza però compilare il campo "Integrativa". L'errata compilazione del modello ha determinato l'annullamento delle dichiarazioni d'intento originariamente presentate e, di conseguenza, l'importo del plafond lì indicato e già utilizzato precedentemente per effettuare acquisti non imponibili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 126 del 21/12/18</i></p>
<p>In tale ipotesi, tuttavia, non si configura né la violazione di operazioni senza addebito d'imposta in mancanza di dichiarazione d'intento né quella di operazioni senza addebito d'imposta oltre il limite del plafond disponibile, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dichiarazioni d'intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti di legge; 	

Ordinary Assist

- il fornitore, prima di emettere fatture senza Iva, abbia verificato, in relazione a ogni singola dichiarazione d'intento, l'inoltro delle stesse all'Agenzia delle entrate nonché i dati in esse contenuti;
- il plafond sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

Al ricorrere di tali presupposti, l'irregolare compilazione della dichiarazione d'intento rappresenta una violazione di carattere formale (art. 11, co. 1, lettera a), D.lgs. n. 471/1997).

Cosa fare - Poiché non è possibile modificare singoli campi di una dichiarazione già presentata, la società può sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione di 250 euro, eventualmente ridotta secondo quanto previsto dall'istituto del ravvedimento (art. 13, D.lgs. n. 472/1997), fermo restando la possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9, DI 119/2018).

Conferimento di studio professionale individuale in stp-srl

L'operazione di conferimento dello studio professionale nella Stp-Srl non rientra nel campo di applicazione dell'art. 176 del Tuir, secondo cui "i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze..." in quanto non è soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma (il soggetto conferente, lavoratore autonomo, non esercita impresa commerciale) e determina il proprio reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali. Pertanto, l'operazione è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir. In particolare, ai sensi di quest'ultimo, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate, fra l'altro, mediante cessione a titolo oneroso, e il valore della plusvalenza imponibile è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Ai fini Iva, si applica il co. 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, che include anche i conferimenti nella generica categoria degli "atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere". Pertanto, i conferimenti in società, diversi da quelli che hanno per oggetto aziende, costituiscono cessioni di beni e il relativo trattamento fiscale va verificato con riguardo all'oggetto del conferimento.

Agenzia delle entrate, risposta n. 125 del 21/12/18

Esenzione dall'imposta di registro e di bollo per la scrittura privata di riduzione del canone di affitto

Se l'atto originario (affitto d'azienda) è stato qualificato, ai fini fiscali, come un contratto di locazione di immobile strumentale poiché la componente immobiliare era preponderante, anche gli atti successivi, come la scrittura privata che proroga la riduzione del canone di affitto, possono fruire del regime di esenzione ai fini dell'imposta di registro e di bollo in base a quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 133/2014.

Agenzia delle entrate, risposta n. 124 del 21/12/18

Terapia multisistemica in acqua - Deducibilità dal reddito complessivo

Le spese per la Tma, in assenza di prescrizione medica, non sono riconducibili tra le tipologie di spese mediche e di assistenza specifica di cui alla citata norma del Tuir

Agenzia delle entrate, risposta n. 159 del 28/12/18

In particolare i trattamenti sanitari finalizzati alla cura di una patologia, se effettuati da medici o personale abilitato dalle autorità competenti sono deducibili anche senza prescrizione medica, a patto che dal documento di spesa risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Sono inoltre deducibili anche le spese che, pur non eseguite per finalità di cura, mirano a correggere una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerirne l'impatto psicologico, sempre che siano rese da personale medico presso strutture sanitarie provviste di regolare autorizzazione.

Ordinary Assist

<p>Detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado sostenute all'estero</p> <p>Poiché la normativa (art. 15, co. 1, lettera e-bis) Tuir) non cita le scuole straniere, anzi circoscrive esplicitamente il beneficio fiscale alle sole scuole del "sistema nazionale di istruzione", le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sostenute all'estero non sono detraibili. Le spese di istruzione sostenute all'estero sono agevolabili solo se relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria; tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (art. 15, co. 1, lett. e, del Tuir) che fa riferimento alle "università statali e non statali".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 158 del 28/12/18</i></p>
<p>Cumulabilità Bonus Asilo nido e Welfare aziendale</p> <p>Se il lavoratore ha percepito dall'Inps il "bonus asilo nido" di 1.000 euro, che non ha concorso a formare il suo reddito imponibile, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opererà solo con riferimento alla differenza tra il rimborso dell'asilo nido erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall'Inps. Ciò anche nel caso in cui il rimborso sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 164 del 28/12/18</i></p>
<p>Detrazione riqualificazione energetica – Errata comunicazione all'ENEA</p> <p>L'errato riporto dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all'Enea a fronte della corretta indicazione dell'ubicazione dell'immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori, non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. In ogni caso, qualora la dichiarazione fosse sottoposta a controllo formale, l'istante, in qualità di erede, dovrà dimostrare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull'immobile indicato esibendo i documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui lo stesso è stato sostenuto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 28/12/18</i></p>
<p>Utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una società "figlia" UE</p> <p>Il regime di imposizione integrale dei dividendi (art. 89, co. 3, Tuir) trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit "figlia", ai sensi della "direttiva madre-figlia" n. 90/435/Ce, ma "provenienti" da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.</p> <p>Dunque i controlli dell'agenzia verteranno sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua.</p> <p>La circostanza che la società intermedia Ue abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina Cfc (art. 167, co. 8-bis, Tuir), non essendo considerata una "costruzione di puro artificio", non esclude dunque che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l'imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 20 del 31/12/18</i></p>
<p>Erogazioni liberali e Art bonus - chiarimenti</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'art bonus.</p> <p>È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le erogazioni liberali destinate al sostegno di un'associazione attiva nel campo dello spettacolo sono ammissibili all'art-bonus a condizione che l'associazione sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 luglio 2017, che ha dettato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (risposta n. 150/2018); • sono ammissibili all'agevolazione le erogazioni liberali a favore di una fondazione, costituita da amministrazioni pubbliche e da altri soci fondatori privati, destinate espressamente al sostegno delle attività relative a un museo e ai beni culturali di 	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 149, 150, 154, 155, 156 e 160 del 28/12/18</i></p>

Ordinary Assist

<p>appartenenza pubblica a essa affidati. Rispetto a tali attività, infatti, la fondazione può essere considerata “istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica”; sono escluse dal bonus le erogazioni genericamente destinate alla fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni (risposta n. 149/2018);</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rientrano tra quelle agevolabili le erogazioni liberali destinate al sostegno di un’associazione operante nel campo della produzione e della distribuzione musicale se non si tratta di istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione (risposta n. 154/2018); • può essere considerato “bene culturale pubblico”, ai fini dell’art-bonus, un bene culturale acquistato da un’azienda speciale di un Comune, ente strumentale del Comune, assoggettato alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli enti locali (risposta n. 155/2018); • la disciplina dell’art-bonus non può trovare applicazione qualora l’erogazione liberale venga eseguita non mediante un’elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero consista in un’erogazione in natura (risposta n. 156/2018); • le erogazioni liberali destinate genericamente al sostegno delle attività di una fondazione costituita per iniziativa di un ente locale per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, ad essa concesso in uso gratuito, non sono ammissibili al beneficio quando la fondazione non presenta le caratteristiche per poter essere inclusa nel novero degli “istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”(risposta n. 160/2018). 	
<p>Operatori che erogano servizi di pubblica utilità - emissione delle fatture elettroniche Gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità (esempio, servizio elettrico) comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali che possono essere utilizzati in luogo del codice fiscale per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sdl. La comunicazione è effettuata mediante PEC, firmata digitalmente dal soggetto legittimato (soggetto passivo IVA che emette la fattura ovvero, nel caso in cui quest’ultimo sia una persona giuridica, rappresentante legale della stessa ovvero soggetto che abbia ricevuto procura speciale da quest’ultimo).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 527125 del 28/12/18</i></p>
<p>Redditi di lavoro dipendente pagato da una società Italiana ad un dipendente di una propria consociata in Argentina Gli emolumenti percepiti dal dipendente di una società italiana che ha provveduto a distaccarlo presso una consociata di diritto Argentino in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono tutti riconducibili alla sfera di operatività dell’art. 15 della Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, secondo cui “.. i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato...”. Pertanto, la potestà impositiva spetta allo Stato di residenza del lavoratore: visto che il lavoratore è residente in Argentina le indennità erogate al momento della cessazione del rapporto di impiego vanno tassate esclusivamente in Argentina. Dunque, la società italiana che eroga le somme, previa presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda corredata della certificazione di residenza rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, può applicare direttamente il regime convenzionale, non operando la ritenuta alla fonte.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 132 del 27/12/18131</i></p>
<p>Agevolazioni c.d. sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n.</i></p>

Ordinary Assist

<p>ente territoriale, nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, occorre che dal titolo amministrativo risulti che si tratta di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, co. 1, lettera d), Dpr 380/2001. In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, come precisato dalla circolare 7/2018, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e considerato che è stato eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione spetta anche se l'intervento di ristrutturazione consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.</p>	131 del 27/12/18
<p>Immobile trasferito con atto di transazione e successiva cessione dello stesso Il valore degli immobili trasferiti, risultante dall'atto transattivo, costituisce reddito sulla base della disposizione secondo cui vanno tassati quali "redditi diversi" quelli derivanti "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" (art. 67, co. 1, lettera l), Tuir). In caso di successiva vendita del bene, considerato che la transazione ha creato dei rapporti inter vivos diversi da quelli di successione, la plusvalenza che ne deriva è imponibile, in quanto realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobile acquistato da non più di cinque anni (art. 67, co. 1, lettera b), Tuir); come prezzo di acquisto dei beni ceduti, andrà assunto il valore pattuito a titolo transattivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 129 del 27/12/2018</i></p>
<p>Società tra Professionisti L'art. 2464, co. 3, c.c. prevede che "Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro" e tenuto conto che lo statuto della Stp non prevede la possibilità di conferimenti in natura, le prestazioni d'opera dei soci professionisti vanno qualificate come attività lavorativa svolta in favore della società. I relativi compensi sono redditi di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir), sui quali la società dovrà effettuare la ritenuta d'acconto. Alla Stp compete la deducibilità dei compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 128 del 27/12/18</i></p>
<p>Split payment - opzione per la compensazione di crediti vantati per spese di giustizia Fornite precisazioni relativamente all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti nell'ipotesi in cui il professionista abbia esercitato l'opzione per utilizzare in compensazione il credito vantato nei confronti di un ente della Pubblica amministrazione (il tribunale), ai fini del pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. Tuttavia, l'importo utilizzato in compensazione era erroneamente comprensivo anche dell'Iva che, in virtù del meccanismo dello split payment, doveva essere versata dall'ente della pubblica amministrazione destinatario della fattura e del quale quindi il professionista non poteva essere creditore. Ciò detto, pur essendosi verificata un'ipotesi di compensazione per un ammontare superiore a quello spettante, il maggiore credito è stato utilizzato per versare l'Iva indicata nelle tre fatture emesse nei confronti del tribunale. Pertanto, non c'è stato alcun danno erariale. È in ogni caso opportuno modificare il codice tributo del versamento da 6099 (saldo Iva annuale) a 6040 (Iva da split payment), rettifica che lo stesso contribuente può fare in autonomia tramite il canale Civis; in alternativa, può rivolgersi a un ufficio territoriale dell'Agenzia. Va inoltre specificato il mese di riferimento, indicando quello in cui l'avvocato è stato ammesso alla procedura di compensazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 122 del 21/12/18</i></p>

Ordinary Assist

Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di concordato di risanamento

La sopravvenienza attiva da concordato non concorre a formare il reddito. Tuttavia, l'art. 88, co. 4-ter del Tuir, prevede che le perdite anche pregresse, l'ACE e gli interessi passivi non dedotti e riportati vengono annullati fino a concorrenza della sopravvenienza non imponibile. Pertanto, l'impresa dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello della dichiarazione dei redditi per un importo pari alla differenza (se positiva) tra la sopravvenienza attiva e la sommatoria di perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), perdite pregresse, deduzione ACE di periodo e interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96, co. 4 del TUIR. L'annullamento delle perdite pregresse dovrà emergere nel quadro rigo RN 4, colonna 2, utilizzabile in tal senso esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al citato comma 4-ter. Conseguentemente, nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare delle perdite pregresse dovrà essere ridotto per una quota pari a quelle utilizzate in applicazione del citato art. 88, co. 4-ter, del TUIR. Per quanto concerne gli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96, co. 4, del TUIR dovrà emergere nel quadro RF, per la quota sottratta dalla sopravvenienza attiva, un'apposita variazione in diminuzione (utilizzando il codice "99"), senza incidere sulla determinazione degli ammontari di cui al rigo RF 118, colonna 2. Nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare degli interessi passivi indeducibili riportati dovrà essere ridotto per una quota pari a quelli utilizzati in applicazione del citato articolo 88, comma 4-ter, del TUIR.

*Agenzia delle
entrate, risposta n.
120 del 19/12/18*

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<p>Nuovo Gruppo Iva - indicazioni operative sull'identificazione ai fini doganali Pubblicate le istruzioni per permettere ai Gruppi Iva di operare in ambito doganale: in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime l'1/1/19, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli forniscono delucidazioni su alcune modalità di applicazione della nuova disciplina.</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24/12/18</i></p>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
<p>Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN), ai sensi dell'art. 62, co. 6, del decreto legislativo 3/7/17, n. 117</p>	<p>"6893" denominato "Credito d'imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, co. 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 101 del 28/12/18</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione dichiarazione Redditi Persone fisiche 2017 (versione 1.0.5);
- software di compilazione dichiarazione modello Unico Persone fisiche 2016 (versione 1.0.8);
- software di compilazione dichiarazione modello Unico Persone fisiche 2015 (versione 1.0.6);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018 (versione 1.0.4).

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet
dall'16/12 al 31/12*

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>ETS – Patrimoni destinati a uno specifico affare: Consigli nazionale del notariato</p> <p>Lo studio dei notai analizza la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del terzo settore prevista dall'art. 10 e dall'art. 4, co. 3, del D.lgs. 117/2017.</p> <p>L'art. 10, che richiama espressamente la disciplina codicistica sui patrimoni destinati a uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e ss. del codice civile, si riferisce alla costituzione da parte di ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese, disposizione che, sul piano soggettivo, esclude le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica.</p> <p>L'art. 4 è, invece, riferito agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, rispetto alla quale deve escludersi la riconducibilità del patrimonio destinato alla disciplina degli artt. 2447-bis e ss., c.c.</p>	<p><u>CNN, Studio n. 102-2018/1</u></p>
<p>Transfer pricing: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano la disciplina del transfer pricing di cui all'art. 110, co. 7, del Tuir, dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 50/2017. In particolare, con tale provvedimento, per la determinazione dei redditi derivanti da operazioni tra imprese associate estere, il criterio del "valore normale", è stato sostituito con il riferimento al principio della libera concorrenza e l'indicazione del valore delle transazioni tra soggetti indipendenti ed ha ampliato le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito conseguenti all'intervento nella determinazione del valore delle operazioni da parte delle amministrazioni estere, possibile nei seguenti casi tassativi, previsti dall'art. 31 quater del D.P.R. n. 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23/7/90; • a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; • a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. 	<p><u>FNC, documento del 19/12/18</u></p>
<p>Fatturazione elettronica tra privati: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano la disciplina della fatturazione elettronica tra privati alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate e delle novità apportate dal D.L. n. 119/2018.</p>	<p><u>FNC, documento del 20/12/18</u></p>